

CLXXXIIª TORNATA

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1919

Presidenza del Presidente BONASI

INDICE

Commemorazione del senatore San Severino pag.	4955
Oratori:	
PRESIDENTE	4955
CEPALLY	4956
MORTARA, <i>ministro guardasigilli</i>	4956
Congedi	4953
Dimissioni (per le) del questore senatore Reynaudi	4954
Oratori:	
PRESIDENTE	4954
CEPALLY	4955
Interrogazioni (annuncio di)	4969
Oratori:	
BETTONI	4969
MELODIA	4969
TITTONI T., <i>ministro degli affari esteri</i> 4969, 4970	
(l'interrogazione del senatore Bettoni sugli approvvigionamenti e sull'ordine pubblico è tramutata in interpellanza)	
(svolgimento dell'interrogazione del senatore Pellerano al Ministro dei lavori pubblici sui lavori necessari a completare la ferrovia Lucca-Aulla).	4957
Oratori:	
PANTANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	4957
PELLERANO	4957
Messaggio del Presidente del Consiglio	4953
Messaggio del Presidente della Corte dei Conti	4955
Messaggi dei Presidenti del Senato Argentino, del Congresso Nazionale Brasiliano e del Senato Spagnolo	4954
Relazione della Commissione per il regolamento interno	4957
(discussione delle proposte relative alla designazione del Presidente e Vice Presidenti)	4957
Oratori:	
PRESIDENTE	4957, 4961, 4963, 4968
BENSA, <i>relatore</i>	4958, 4959, 4961, 4963, 4966
FERRARIS MAGGIORINO	4964, 4967, 4968
MELODIA 4958, 4959, 4961, 4963, 4965, 4967, 4968	
MORTARA, <i>ministro guardasigilli</i> 4959, 4960, 4961	
SCIALOJA	4960
SPIRITO	4959
TORRIGIANI FILIPPO	4960
Ringraziamenti	4955

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, della grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, dei lavori pubblici, e delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo di un mese, per motivi di salute, i senatori Del Lungo, Tami, Reynaudi e Dallolio Alberto di venti giorni, per motivi di salute; Amero d'Aste di tre giorni per motivi di famiglia. Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Messaggio del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un messaggio del Presidente del Consiglio.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Roma, 30 giugno 1919.

« Mi onoro trasmettere a V. E. copia del decreto luogotenenziale, in data 29 corrente mese, col quale il nobile Carlo dei conti Sforza, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, è nominato commissario Regio per rispondere nel Senato del Regno e nella Camera dei deputati alle interrogazioni ed alle interpellanze che saranno rivolte al ministro degli affari esteri.

« Il Presidente del Consiglio dei ministri

« NITTI ».

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 59 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nobile Carlo dei conti Sforza, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, è nominato commissario Regio per rispondere nel Senato del Regno e nella Camera dei deputati alle interrogazioni ed alle interpellanze che saranno rivolte al ministro degli affari esteri.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

NITTI.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio della fatta comunicazione.

Messaggi dei Presidenti del Senato Argentino, del Congresso Nazionale brasiliano, del Senato spagnolo.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di alcuni telegrammi pervenuti alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario, legge:

• Buenos Aires, 5 luglio 1919.

« Il Senato della Nazione Argentina, ha deliberato all'unanimità, nella odierna seduta, di esprimere al Senato d'Italia la sua intensa soddisfazione per la firma del trattato di pace, che ha posto fine alle angustie, ai dolori ed ai sacrifici che ha dovuto sopportare, durante cinque anni, gran parte dell'umanità. Il Senato Argentino spera che gli alti e generosi ideali che hanno sorretto l'eroico sforzo dei figli d'Italia, si traducano in conquiste definitive, stabilendo per sempre l'impero della pace, della giustizia e della libertà nel mondo.

• *Il Presidente del Senato della Nazione Argentina*
« **BENITO VILLANUEVA** ».

• *Il Segretario*
« **B. CAMPO** ».

• Rio Janeiro, 5 luglio 1919.

« Ho l'onore di comunicare a V. E. che il Congresso nazionale brasiliano, su richiesta del Presidente della Commissione degli affari esteri, in seduta solenne ha deliberato di congratularsi con il Consesso politico che V. E. degnamente presiede, per la firma del trattato di pace. Cordiali saluti.

• *Il Presidente del Congresso Nazionale*
« **A. AZEVEDO** ».

PRESIDENTE. Dal Ministero degli Affari Esteri è stata trasmessa la seguente lettera dell'Ambasciata di Spagna:

• Roma, 4 luglio 1919.

• Signor Ministro,

« Il Senato spagnolo, su proposta del suo Presidente, ha approvato per acclamazione, il 1° corrente, le seguenti manifestazioni:

« 1° che la Camera Alta ha appreso con compiacimento essere la guerra terminata con la firma del Trattato di Versailles;

« 2° che si comunichi alle Assemblee dei paesi che costituiscono le Potenze alleate e associate il compiacimento dell'Alta Camera e le sue sincere felicitazioni per la fine della guerra.

« E ciò, in adempimento degli ordini ricevuti dal signor Ministro di Stato, ho l'onore di riferire a V. E. pregandola che voglia portarlo a conoscenza del Senato e della Camera d'Italia, cogliendo l'occasione per unire le mie più cordiali felicitazioni a quelle espresse dal Senato spagnolo e rinnovando a V. E., signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione ».

• **RAMIREZ** ».

A nome del Senato risponderò ringraziando per questi messaggi.

Per le dimissioni del senatore Reynaudi.

PRESIDENTE. Il nostro egregio collega senatore Reynaudi ha scritto la seguente lettera per rassegnare le proprie dimissioni dall'ufficio di questore:

• Castiglione Saluzzo, 6 giugno 1919.

« Le condizioni di salute non permettendomi di attendere all'ufficio di questore con la doverosa assidua partecipazione che la onorifica carica richiede, mi prego rassegnare all'E. V. le mie dimissioni, con preghiera al Senato di prenderne atto.

• **L. REYNAUDI** ».

L'Ufficio di Presidenza ha fatto vive e ripetute insistenze perchè il senatore Reynaudi ritirasse la sua domanda di dimissioni; ma, siccome queste sono dettate esclusivamente da motivi imprescindibili di salute, l'Ufficio di Presidenza ha dovuto naturalmente cedere.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Prego il Senato di non prendere atto delle dimissioni del senatore Reynaudi. Siamo sullo scorcio della Legislatura e quindi si potrebbe tornare a pregarlo a nome del Senato perchè non insista. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Io, interprete dello spirito del Senato, avevo già fatte vive insistenze al senatore Reynaudi, ma egli ha insistito nelle dimissioni, dicendo che per lui è grave dispiacere essere mantenuto in un ufficio al quale sente di non avere la possibilità di adempiere. Però, seguendo la proposta del senatore Cefaly e del Senato, ripeterò al collega la preghiera di desistere dalle presentate dimissioni. (*Bene*).

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. È pervenuto il seguente messaggio da parte del Presidente della Corte dei Conti.

« Roma, 1º luglio 1919.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di giugno 1919.

« Il Presidente
« TAMI ».

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di alcune lettere di ringraziamento pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario, legge:

« Firenze, 29 giugno 1919.

« Ho ricevuto ieri il resoconto della seduta del Senato di mercoledì 25 giugno, nella quale Vostra Eccellenza con altissime e nobili parole commemorò il mio amatissimo genitore.

« Commosso dalla solenne testimonianza di onore da Lei resa al caro estinto e dalla manifestazione di compianto cui le Sue parole diedero occasione, La prego, a nome anche di

tutta la mia famiglia, di voler gradire e di voler trasmettere all'Alto Consesso l'espressione della nostra profondo riconoscenza.

« Voglia in pari tempo l'E. V. accogliere gli atti della mia massima osservanza.

« devmo

« A. CORSINI ».

« Palermo, 1º luglio 1919.

« Sono particolarmente grato a V. E. della commovente commemorazione colla quale volle ricordare al Senato la vita degnamente operosa del compianto mio padre. Prego l'E. V. di voler esprimere all'illustre Consesso i sentimenti della viva gratitudine mia e dei miei fratelli.

« PIETRO SCALEA ».

« Fornacette, 3 luglio 1919.

« Ricevo oggi il resoconto della seduta del Senato, nella quale Vostra Eccellenza si è compiaciuta commemorare il compianto mio Genitore.

« Le belle ed affettuose parole con le quali ha ricordato la vita e l'opera di mio Padre, sono state un conforto ed un sollievo al nostro cuore straziato di figli.

« Da parte dell'intera mia famiglia, la ringrazio, Eccellenza, dell'affettuosissima commemorazione, e la prego essere nostro fedele interprete presso i suoi illustri ed onorevoli colleghi delle nostre più vive azioni di grazie, per le gentili e sentite condoglianze che hanno voluto inviarmi.

« Con ossequi distinti dell'Eccellenza Vostra

« devmo

« FERDINANDO ORSINI BARONI ».

Commemorazione del senatore Sanseverino.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Le nostre fila si vanno fatalmente e dolorosamente diradando senza tregua: un nuovo lutto ha testè colpito il Senato.

Nel pomeriggio del 1º luglio corrente è morto il senatore barone Carlo Sanseverino nel suo nativo paese di Marcellinara di Cantanzaro, ove era nato il 19 novembre 1847.

Il triste annunzio è giunto prima che alcuno di noi avesse ancora notizia della malattia che inattesamente lo ha spento.

Discendente da una delle più cospicue famiglie della Calabria, il Sanseverino sentiva per la gloriosa sua terra un amore quasi nostalgico, tanto da considerarsi come in esilio quando il dovere lo costringeva a rimanerne anche per breve lontano.

Questo suo grande e singolare attaccamento al luogo nativo spiega come la passione per la politica militante, che tanti afferra irresistibilmente, poca presa avesse sul modesto suo animo, sebbene egli pure fosse caldo di quello elevato spirito patriottico comune agli abitanti della eroica sua regione, che così gran numero di martiri ha dato alle persecuzioni borboniche, e tante valorose schiere di prodi combattenti alle battaglie per la indipendenza nazionale e per la completa rivendicazione dei diritti dell'Italia risorta.

Eletto deputato dal collegio di Catanzaro in sostituzione di Bernardino Grimaldi, che così rapida ascensione nella carriera politica si conquistò col brillante ingegno e la facile, fosforescente, velocissima parola, il mandato gli fu confermato per tre consecutive legislature: la XX, XXI e XXII.

Ma il Sanseverino, pure adempiendo con scrupolosa coscienza i doveri dell'alto nobile ufficio, preferì sempre concentrare la sua attività piuttosto nelle cure delle amministrazioni locali della diletta sua Catanzaro, nelle quali, senza la pena di dovere allontanarsene, gli pareva di poter rendere più utili e tangibili servizi, e più direttamente proficui all'ambiente che per lui costituiva, per così dire, l'atmosfera nella quale soltanto egli sentiva pulsare più energicamente e completamente la vita.

In ricompensa delle benemeritenze acquistatesi dal Sanseverino, specialmente nei molteplici, svariati uffici esercitati nel comune e nella provincia per lunghi anni con intensa, devota opera, fu nominato senatore il 24 novembre 1913.

Ma per le fortunate vicende dei grandiosi terrificanti avvenimenti svoltisi negli anni che ne seguirono, che hanno avuto per effetto di mutar faccia all'assetto degli Stati d'Europa, la vita delle assemblee legislative essendo rimasta durante l'agitato storico periodo quasi sospesa, il compianto collega non ha avuta la possibilità di fare nella nostra che poche, rare e momentanee apparizioni, insufficienti a darci adeguata conoscenza delle virtù intime, che lo re-

sero popolare e tanto amato e venerato dai suoi concittadini, per i quali la sua scomparsa è stata sentita come una comune sciagura.

Il Senato associandosi al loro cordoglio invia le più vive condoglianze. (*Benissimo*).

CEFALY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Carlo Sanseverino fu uomo di grande equilibrio mentale, laborioso e forte.

Nella vita privata tenne alto il prestigio della sua antica, benemerita e cospicua famiglia dei baroni di Marcellinara.

Nella vita pubblica, come ha ben ricordato il nostro Presidente, prese per lunghi anni parte attivissima nell'amministrazione comunale della città di Catanzaro, nel Consiglio provinciale di Catanzaro e si dimostrò retto e provvido amministratore.

Fu deputato al Parlamento per parecchie legislature, ma notevole è sapere che non brigò mai né per essere eletto, né per cattivarsi con facili promesse, i favori degli elettori.

Abbandonò volontariamente la deputazione politica per ritirarsi nella sua nativa Marcellinara, nell'affetto dei suoi figliuoli e dei suoi concittadini, ove la morte recentemente lo ha colto.

A nome della mia provincia di Catanzaro, mando un mesto saluto alla sua memoria e propongo che il Senato invii le condoglianze alla famiglia (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Alla proposta del senatore Cefaly, cui il Senato consente, darò esecuzione.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. A nome del Governo mi associo all'omaggio reso alla memoria di un illibato cittadino esempio di virtù private e pubbliche e mi associo alla proposta di esprimere tanto a nome del Senato come a nome del Governo il sincero compianto per la sua perdita (*Bene*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Veniamo ora allo svolgimento dell'ordine del giorno, il quale porta le interrogazioni.

La prima è dell'on. Maragliano; ma, siccome non è presente, decade.

Ve ne è un'altra dell'on. Fracassi, ma non

essendo presente l'interrogante, si dichiara decadata; così dicasi per quella dell'on. Zappi che pure non è presente.

Vi sono poi alcune interrogazioni dell'onorevole Pellerano al quale domando se le mantiene.

PELLERANO. Presentai queste interrogazioni parecchi mesi or sono. Ad alcune è stato risposto coi fatti: per esempio, per la prima è stato provveduto in questi giorni coi provvedimenti che il nuovo Ministero ha fatto e che spero saranno utili.

Per la seconda pure il ministro della guerra ha dato il modo agli ufficiali effettivi di chiedere l'aspettativa; quindi è stato risposto a quanto io chiedevo.

Per la terza aspetto la risposta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Le due prime interrogazioni s'intenderanno esaurite.

La terza interrogazione è pure dell'onorevole Pellerano, rivolta al ministro dei lavori pubblici « per sapere se non creda necessario dare subito principio ai lavori dei tronchi che debbono completare la ferrovia Lucca-Aulla ».

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Sono lieto di poter dare all'onor. Pellerano una risposta confacente ai suoi desideri. I due tronchi che ancora rimangono da costruire per completare la Lucca-Aulla sono il tronco Monzone-Piazza al Serchio e il tronco Piazza al Serchio-Castelnuovo di Garfagnana, che è quello che completa la linea.

Per il primo tronco, nell'aprile scorso venne approvato il progetto definitivo dalla Direzione generale delle ferrovie e venne autorizzata la Direzione stessa ad eseguire i relativi lavori in economia; e si è sollecitata la sua attuazione.

Quanto al secondo tronco, esso, quando io venni al Governo, fece parte di quelli di cui vivamente sollecitai il completamento, ed il 28 giugno scorso, anche per' questo tronco, il Consiglio superiore dei lavori pubblici diede la sua approvazione, accompagnandola da pregevoli suggerimenti tecnici, dei quali sarà tenuto il debito conto. Appena il progetto sarà approvato, lo trasmetterò immediatamente alla Direzione generale delle ferrovie, perchè sia

intrapresa la costruzione in economia al più presto possibile.

Spero che di queste mie risposte l'onorevole senatore Pellerano vorrà dirsi soddisfatto.

PELLERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle sue risposte e mi dichiaro soddisfatto. Questa linea ferroviaria era compresa nella legge del 1879, ed era quindi tempo che fosse ultimata. Perciò sono ben lieto della risposta dell'onorevole ministro perchè quelle popolazioni saranno contente di sapere che oramai i loro antichi desideri saranno finalmente soddisfatti.

PRESIDENTE. Anche questa interrogazione è esaurita.

Segue un'altra interrogazione pure del senatore Pellerano.

PELLERANO. Anche per questa già è stato provveduto dall'onorevole ministro della guerra appena io la presentai. Può quindi considerarsi esaurita.

PRESIDENTE. Seguirebbe ora una interrogazione dell'onorevole Mazzoni, al ministro della pubblica istruzione; ma egli ha dichiarato di ritirarla, salvo a ripresentarla a momento più opportuno.

Così le interrogazioni sono esaurite.

Discussione della relazione della Commissione per il regolamento interno: « Proposte relative alla designazione del Presidente e dei Vice-Presidenti » (Doc. n. CLXXVI).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la « Discussione della relazione della Commissione per il regolamento interno: Proposte relative alla designazione del Presidente e dei Vice-Presidenti ».

Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti di dar lettura della proposta.

BISCARETTI, *segretario*, legge (Vedi *Stampato*, doc. CLXXVI).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'Ufficio di Presidenza del Senato si compone del Presidente e dei Vice Presidenti nominati dal Re, di sei Segretari e di due Questori eletti dal Senato nel proprio seno e nelle forme prescritte nel presente Regolamento.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla nomina dei successori.

L'Ufficio di Presidenza, allorchè si riunisce per deliberare su quanto gli è commesso dal presente Regolamento, prende nome ed autorità di Consiglio di Presidenza.

(Approvato).

Art. 2.

All'apertura di ogni Sessione, sia di una nuova Legislatura, sia nel corso della Legislatura stessa il seggio di Presidente è provvisoriamente occupato da uno dei Vice-presidenti della sessione precedente in ordine di nomina. Quando nessuno di questi fosse presente, si risalirà ai Vice-presidenti delle sessioni anteriori, con preferenza a quelli della sessione meno remota. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età fra i presenti.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Questo articolo è stato tolto di pianta dal regolamento della Camera. A me pare veramente che se ne poteva fare a meno, poichè nel Senato, non essendovi le elezioni, che possono eliminare diversi vice presidenti, la difficoltà di trovarne è molto minore che nella Camera elettiva. Ciò nonostante, l'accetto, però con riserva circa la dizione dell'ultimo alinea, perchè è in contraddizione con le norme che abbiamo nel nostro regolamento.

Nella Camera dei deputati le parità sono sempre risolte dall'età; ed è giusto che così sia, perchè la spugna dell'elezioni mette a paro l'anzianità di tutti i presenti; ma noi abbiamo la nomina a vita che ci dà una vera anzianità, e perciò nel nostro Regolamento si parla di Senatori anziani, mai di Senatori più vecchi. Prego perciò i membri della Commissione a volere accogliere la mia proposta che è quella di uniformare anche l'alinea ultimo di questo articolo alle norme del nostro regolamento,

accettando che sia detto: « L'assemblea è presieduta dal più anziano dei presenti ».

BENSA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA, *relatore*. La Commissione non ha alcuna difficoltà di accettare l'emendamento del senatore Melodia.

MELODIA. Prego la Commissione di inserire nell'articolo, la stessa dizione del Regolamento e dire cioè:

« dal più anziano di nomina fra i presenti ed in ca-o di pari anzianità dal più anziano di età ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 2º colla modificazione proposta dal senatore Melodia ed accettata dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 3.

Costituito il seggio provvisorio, il Senato procede anzitutto, in sedute distinte ed a scrutinio segreto a votazioni, per designare rispettosamente alla Corona i senatori ai quali sarebbe desiderio dell'Assemblea venisse conferita dal Re la nomina a Presidente ed a Vice-presidenti.

Si addivene poscia alla nomina dei segretari e dei questori.

Quando nessuno abbia riportata la maggioranza assoluta per la designazione a Presidente, computando tra i votanti anche le schede bianche, il Senato procede nel giorno successivo ad una nuova votazione. Dopo questa e nel giorno stesso si procede eventualmente al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si registrano i voti riportati da ciascun candidato.

(Approvato).

Art. 4.

Lo spoglio delle schede per la designazione del Presidente si fa in seduta pubblica. Lo spoglio delle schede per gli altri uffici si fa senza indugio da nove scrutatori estratti a sorte tra i presenti. La presenza di sei è necessaria per rendere valida tale operazione.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. A rendere più chiaro quest'articolo io proporrei che dove si dice: « Lo spo-

glio delle schede per la designazione del Presidente si fa in seduta pubblica » si aggiugesse: « si fa dall'Ufficio di Presidenza in seduta pubblica ». Perchè mentre negli altri articoli è indicato chi deve fare lo spoglio, qui non lo si dice.

BENSA, *relatore*. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare l'emendamento.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Come può funzionare l'Ufficio di Presidenza in seduta pubblica? Anche alla Camera lo spoglio è fatto dal Presidente.

Io concordo con quello che dice l'onorevole Melodia, ma desidererei che invece di dire « Ufficio di Presidenza » si dicesse « Presidente ».

BENSA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA, *relatore*. Evidentemente il sistema a cui allude il senatore Spirito non corrisponde alla locuzione che egli vorrebbe adottare, perchè se si dicesse che lo spoglio si fa dal Presidente, bisognerebbe che il Presidente complesse la totalità delle operazioni, estraesse egli i nomi dall'urna, ne desse lettura e li registrasse.

Ma in tutto questo è naturale che il Presidente sia assistito dall'Ufficio di Presidenza...

SPIRITO (*interrompendo*). Si può dire: il Presidente coadiuvato dall'Ufficio di presidenza.

BENSA, *relatore*. Ma quando è detto l'Ufficio di Presidenza si capisce che il Presidente darà lettura dei nomi e farà la proclamazione di ciascuno; ma tutto lo spoglio è l'opera collettiva dell'Ufficio di Presidenza.

Quindi non vedo inconveniente a mantenere la locuzione proposta dal senatore Melodia, sempre intendendosi ufficio di Presidenza provvisorio.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho domandato la parola non come ministro, ma come senatore, e se il Senato mi consente questa infrazione alla etichetta parlamentare, esporrò all'onorevole Commissione e al Senato un dubbio intorno a questo Ufficio di Presidenza, dubbio che mi è stato suggerito dalla discussione avvenuta. Si parla dell'Ufficio

di Presidenza, ma bisogna ricorrere all'articolo primo del testo del disegno attuale, che è pure l'articolo del regolamento in vigore, il quale comincia col dire che normalmente l'Ufficio di Presidenza del Senato si compone del Presidente, di quattro vicepresidenti nominati dal Re, di sei segretari e di due questori.

Al primo capoverso soggiunge: « L'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla nomina dei successori ». Vuol dire che il Presidente e i vicepresidenti di una legislatura anteriore rimangono in carica finchè non sia nominata la nuova Presidenza.

Però l'articolo 2 deferisce ad un Presidente provvisorio la direzione della prima adunanza del Senato, e delle operazioni quindi di scrutinio per la designazione della nuova Presidenza. Mi nasce il dubbio che ci sia antinomia fra le disposizioni che mantengono in carica il Presidente della precedente legislatura e quelle che contemplan il Presidente provvisorio per la nuova.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Io pregherei l'onorevole ministro di considerare che questa apparente antinomia non esiste, e lo spiego: pel nostro stesso regolamento i segretari restano in carica fino alla nomina dei loro successori; ma, nel momento della elezione dei successori sono chiamati a fuugere da segretari i sei senatori più giovani. La ragione è che si intendeva con quella espressione di « restare in carica », riferirsi a tutto il disbrigo degli affari di ufficio, ufficio il quale continua anche quando il Senato più non funziona per la chiusura della Sessione, e della Legislatura; ma all'atto di procedere alla nuova elezione la Presidenza viene assunta dal vice presidente più anziano, e dai sei senatori più giovani, quindi il concetto è questo che il restare in carica dell'Ufficio riflette la sola ragione amministrativa.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA, *relatore*. Il dubbio, semplicemente dubbio, sollevato dall'onorevole senatore Mortara, ha una seria ragione di essere dal punto di vista della locuzione materiale degli articoli.

La Commissione ritiene che l'intelligenza che si dovrebbe dare al regolamento, una volta adottato il testo come è ora proposto coll'emen-

damento dell'onorevole Melodia, sia quello che l'onorevole Melodia ha indicato. Ad ogni modo pare alla Commissione che a togliere qualunque dubbio, e per maggiore euritmia di redazione, si potrebbe, là dove si è detto: che lo scrutinio si fa in seduta pubblica dall'Ufficio di presidenza, aggiungere un'aggettivo, e dire: «all'Ufficio di presidenza funzionante», che è quello del seggio provvisorio.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia*. Mi dispiace di dover insistere. Sempre in linea di dubbio, a me pare che mentre l'art. 1 è limpido e logico di fronte al sistema di nomina regia diretta, diventa un po' stonato di fronte al sistema della designazione da parte del Senato.

È naturale che l'Ufficio di presidenza del Senato rimanga in carica fino alla nomina dei successori; prima della prima seduta del Senato il nuovo presidente e i vice presidenti sono nominati per decreto Reale, e quindi spariscono (prima che si aprano le porte di questa sala alla prima adunanza) il presidente e vice presidenti della precedente legislatura.

Col sistema del collega Melodia, che egli ha difeso ora con la sua autorità e con la sua esperienza parlamentare, ne viene che il presidente ed i vice presidenti dell'antecedente sessione o legislatura rimangano in carica per un certo periodo di tempo nella nuova legislatura; il che è conforme allo spirito del vecchio regolamento. Quindi si tratta di una riforma di un genere curioso, perchè in un'assemblea parlamentare, che è costituita *ex novo*, il presidente e i vice presidenti continuano a conservare la carica; il che non avviene ora, né al Senato, né alla Camera dei deputati.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. L'osservazione fatta dal senatore Mortara è giusta, però non bisogna dimenticare che tanto per il Senato quanto per la Camera dei deputati l'Ufficio di presidenza resta in funzione fino alla nomina dei successori. Ciò non ostante nella prima seduta tanto del Senato quanto della Camera dei deputati funziona un Ufficio provvisorio di presidenza. Ma vi è oggi questa diffe-

renza; che alla Camera si elegge l'intero Ufficio di presidenza, al Senato si trovano eletti il presidente e i vicepresidenti e non si procede che alla nomina dei segretari e dei questori.

Con le nuove disposizioni il Senato si troverà nelle stesse condizioni della Camera. Dovrà designare nel modo sancito dall'art. 3 il presidente ed i vicepresidenti e procedere alla nomina dei segretari e dei questori. Parmi dunque che non convenga modificare le proposte fatte dalla Commissione.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia*. Io procedo un po' irregolarmente in questa discussione perchè avrei dovuto leggere e confrontare i vari articoli e prendere la parola all'art. 1 e domandare al Senato se non credeva, in relazione agli articoli successivi, di modificarlo. Secondo me questo è un punto che potrebbe essere preso in considerazione. Mi pare che averlo letto ed approvato con la semplice approvazione per alzata di mano, non possa impedire, allo scopo del coordinamento, di tornare sulla dizione dell'art. 1.

Il mio pensiero si concreta così. Se si costituisce un ufficio provvisorio di presidenza, esso è quello che dal momento in cui è costituito, fino al momento in cui il Re nomina il presidente ed i vice presidenti, rappresenta il Senato; non giova che vi sia un ufficio provvisorio che diriga i lavori del Senato, le sue sedute, ed un altro ufficio dietro le quinte che rappresenta una funzione già morta.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io credo che qui bisogna distinguere l'Ufficio di Presidenza dalla Presidenza di natura del tutto provvisoria, del tutto interna dell'Aula, che è la Presidenza della operazione elettorale. In fondo il Senato nel primo giorno di seduta funge da seggio elettorale; è un'operazione che il regolamento separa dalle altre. Il che non toglie che persista l'Ufficio di presidenza anteriore.

Supponiamo, per esempio, che il Senato abbia autorizzato la presentazione di progetti di legge al Presidente, come spesso fa nel periodo di chiusura. In questa seduta, in cui si fa la designazione del Presidente, presiederà il seggio provvisorio, ma il giorno dopo, se il Se-

nato non siede, il Governo dovendo presentare un progetto di legge, non dovrebbe presentarlo a questo Presidente provvisorio che ha tenuto l'Assemblea il giorno prima, ma all'Ufficio di Presidenza anteriore che rimane in carica fino alla nuova nomina che avviene per decreto Reale.

È una specie di parentesi in cui il Senato, fungendo da seggio elettorale, si sottrae all'Ufficio di presidenza normale per una ragione di convenienza. Effettivamente l'Ufficio persiste ad essere lo stesso fino al giorno della nomina del nuovo Presidente, salvo questa piccola parentesi della seduta in cui si fanno le elezioni ed in cui vi è il presidente della seduta e non il Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Bisogna anche tener presente che l'art. 3 del regolamento non rimane modificato da questa proposta, sibbene rimane integro.

L'articolo dice infatti così:

« All'apertura della prima adunanza di ciascuna sessione, il presidente chiama i sei più giovani senatori presenti ad adempiere le funzioni di segretari provvisori. Il Senato procede quindi immediatamente alla nomina di sei segretari definitivi e poscia di due questori ».

Questo articolo rimane.

Se non si fanno altre osservazioni...

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi pare che questa permanenza del presidente, dei vice presidenti, al di là della scadenza legale della Legislatura, sia contraria allo Statuto; perchè essi sono nominati per ciascuna Sessione e Legislatura. Ora, se il Senato, mediante un'interpretazione del regolamento interno, vuole modificare questo stato di cose, mi sembra che ciò non sia costituzionale. Non dobbiamo dimenticare che nella discussione che il Senato sta facendo oggi, si cammina sopra una via molto difficile dal punto di vista costituzionale; via piena di difficoltà sottili che vanno esaminate attentamente. In sostanza si anticipa una modificazione delle norme statutarie.

Quanto all'epoca della nomina del presidente è chiaro che fino a quando il nuovo presidente non è nominato, non esiste l'ufficio definitivo

di presidenza. Io invito il Senato a riflettere. Non basta distinguere fra le operazioni, che io non direi interne, ma esterne, perchè quelle che si fanno nell'aula sono esterne e le interne sono quelle dell'Ufficio di Presidenza, quando sia incaricato di ricevere progetti di legge. Bisogna esaminare se questa distinzione è logica e giuridica.

SCIALOJA. Questo è il testo del regolamento attuale.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Senza però le nuove norme che lo distruggono.

Mi dispiace di dover ripetere quel che ho detto.

Il testo attuale del regolamento è perfettamente in armonia con lo Statuto, perchè non si è mai aperta Sessione del Senato, senza che sia stato nominato il nuovo Presidente, e quindi quando si attua il funzionamento della nuova Presidenza cessa di funzionare l'antico Ufficio di presidenza, senza l'interpolazione della Presidenza provvisoria.

TORRIGIANI FILIPPO. Ma e per la Camera?

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non potete parlare della Camera che ha altre norme.

Io domando al Senato se non creda sia il caso di riesaminare l'art. 1° prima di votare l'art. 4°.

MELODIA. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. A me pare giusto quello che ha detto l'onorevole ministro.

Non vi è dubbio che noi abbiamo copiato l'articolo del regolamento, dimenticando che sono mutate le condizioni, perchè l'attuale articolo del regolamento nella sua applicazione tiene conto che vi sono sempre il Presidente ed i vice presidenti che vengono nominati prima dell'apertura della nuova Sessione.

Perciò io mi associo alla proposta del ministro che venga modificato l'art. 1°, mettendolo in relazione con le mutate condizioni che pospongono la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti alla riunione del Senato.

BENSA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA, *relatore*. La Commissione è dolente di non poter accettare l'ordine d'idee dell'ono-

revole ministro e del senatore Melodia.

Mettiamo bene le cose al posto.

L'articolo 1° è quello che si legge nel Regolamento attuale.

A rigore di termini la votazione che ne è stata fatta era forse una superfluità perchè le proposte di modifica non si riferiscono all'articolo 1° del regolamento attuale. Se si voleva modificarlo bisognava fare una proposta per introdurre dei mutamenti anche nell'articolo 1°. Questo dimostra che se una questione in proposito alla opportunità o alla costituzionalità dell'articolo stesso si voleva muovere, avrebbe dovuto assumere la forma di opposizione all'articolo 1° quando fu introdotto in tempi ormai remoti, del nostro regolamento, o di estensione della modifica del regolamento anche all'articolo 1°.

In sé ritiene poi la Commissione che esso articolo 1° non sia meritevole di nessuna modifica.

Che cosa dice l'art. 1°? Che fino alla nomina della nuova presidenza, la vecchia presidenza rimane in carica; non fa che applicare il principio generale di diritto pubblico della continuità delle funzioni, nel modo stesso che un Ministero dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, finchè non sia sostituito da un Ministero nuovo. Non vediamo assolutamente quale inconveniente ne possa sorgere. Ci si dice: ma inconvenienti non ne sorgevano finora perchè all'inizio di ogni Sessione veniva un decreto reale che provvedeva alla nomina della nuova presidenza. Ora, onorevoli colleghi, se nel regolamento che ci ha governato finora vi era questa disposizione che provvedeva decisamente alla continuità della presidenza, essa ha avuto una ragione d'essere pratica evidentemente, della quale nessuno ha mai lamentato che abbia dato luogo a disguidi o ad inconvenienti di sorta. È possibile astrattamente pensare che la nomina del Presidente non abbia preceduto l'apertura della Sessione. Sono tante le contingenze che si possono dare nella vita costituzionale del Paese. Potrebbe anche accadere che in tutto, ma più particolarmente in parte, l'Ufficio di presidenza si dovesse rinnovare anche durante la Sessione aperta, poniamo il caso delle dimissioni che un presidente del Senato abbia presentato; ed allora ci voleva una disposizione la quale dicesse

come provvedere nell'interregno. E questa disposizione non ha fatto, come dicevo, se non applicare il principio generale: « Il funzionario cessante rimane in carica finchè non ci sia colui che deve surrogarlo ».

Questo articolo dunque, che senza che alcuno se ne lamentasse, ci ha governato per tanto tempo, ha forse perduto la sua ragione di essere per la Presidenza elettiva, o indirettamente elettiva, introdotta ora nelle nuove proposte? No di certo; anzi dirò che la sua opportunità è stata resa più sensibile, più pratica, più urgente. Vi è, forse, incompatibilità fra il modo con cui l'art. 1° disciplina la continuità delle funzioni della Presidenza, ed il modo con cui l'art. 2 provvede alla costituzione di un seggio provvisorio? No, perchè quel seggio provvisorio è unicamente destinato a funzionare durante la seduta nella quale si fanno le designazioni per le alte cariche del Senato; e per ragioni di convenienza, che tutti comprendono, che sono state sentite anche nel regolamento della Camera, si è provveduto in maniera che non sia il Presidente che sta per cessare quello che debba guidare l'Assemblea in cui si procede alla nomina del suo successore. È un caso che si verifica molte volte; per esempio ne abbiamo una fattispecie nella legge comunale e provinciale; sappiamo che quando si tratta di giudicare sul rendiconto della Giunta, il sindaco cessa di essere Presidente del Consiglio comunale, la Presidenza viene assunta dal consigliere anziano, il quale in quel momento è il Presidente del Consiglio senza che per ciò la Presidenza del Consiglio in genere, e la qualità di capo dell'Amministrazione sia perduta dal sindaco, che continua ad essere il rappresentante del comune per tutti gli atti. Cosicché mentre nell'aula c'è quel tale ufficio di Presidenza provvisorio, previsto dall'art. 2, per tutto il rimanente il Presidente del Senato continuerà ad essere il Presidente della Sessione terminata, avrà la rappresentanza giuridica ed onoraria dell'Alto Consesso.

Dato tuttociò vede il Senato come, se io non vado errato, la Commissione giustamente nel farsi eco dei desideri dell'Assemblea per le modificazioni da apportarsi al regolamento del Senato, non si sia nè punto, nè poco preoccupata, non dirò di introdurre un diritto nuovo,

ma di modificare il vigente consacrato nel testo ancora mantenuto dall'art. 1° del regolamento.

PRESIDENTE. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione e degli onorevoli senatori che hanno preso parte alla discussione di quest'articolo, se a mantenere ferma la disposizione contenuta in quest'articolo primo non convenga tener presente l'articolo unico della legge 6 giugno 1889, legge che non è intaccata dalle disposizioni del regolamento.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di quest'articolo.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Nell'intervallo fra le legislature e fra le sessioni di una legislatura, il Presidente ed i vice-presidenti del Senato durano fino alla nomina dei successori, nel rispettivo ufficio, a tutti gli effetti che di diritto, segnatamente a quelli degli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto e degli articoli 369, 370 del Codice civile.

PRESIDENTE. Bisogna ricordare che il Presidente del Senato è ufficiale di stato civile per tutti gli atti della Real Casa.

BENSA, relatore. Questo è un argomento opportuno per convalidare quanto sostiene la Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre proposte, pongo ai voti l'articolo 4 con la modificazione proposta dal senatore Melodia e cioè che si dica in fine dell'articolo: « si fa dall'Ufficio di Presidenza provvisorio in seduta pubblica ».

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Art. 5.

Nel caso di vacanza del seggio presidenziale o di uno o più posti di vice-presidenti, segretari o questori, nel corso di una Sessione, si procederà nel minor tempo possibile alla loro sostituzione secondo le norme indicate nel Regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Per la designazione dei vice-presidenti e per la nomina dei segretari e dei questori e di tutte

le Commissioni e Giunte da eleggersi dal Senato, quante volte si abbia a votare per due membri, ciascun senatore può scrivere nella propria scheda due volte il nome di uno stesso candidato, al quale sono in tal caso attribuiti due voti.

Nel caso di votazione per tre o più membri, ciascun senatore potrà scrivere nella propria scheda due volte il nome di uno stesso candidato per non più di un terzo dei candidati da eleggere, non computando nel terzo le frazioni.

Sono rispettivamente designati od eletti a primo scrutinio coloro che avendo ottenuto il maggior numero di voti, raggiunsero la metà più uno dei votanti, computando tra i votanti anche le schede bianche. Per gli altri si procede al ballottaggio colle stesse norme che si applicano alla votazione a primo scrutinio.

Le schede distribuite dalla Presidenza per ciascuna votazione conterranno l'indicazione del numero dei candidati ai quali potrà applicarsi il voto cumulativo.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Debbo francamente confessare che, quando ho letto questa disposizione, mi ha prodotto un certo effetto nuovo e quasi di contraddizione con tutte le norme elettorali finora usate. (*Si ride*). Forse ciò è avvenuto per effetto dei miei anni avanzati; ma, siccome sono fra i vecchi che amano le novità, ho voluto studiare la questione e principalmente l'ho studiata nella relazione che precede questo provvedimento. Debbo dire che non è stato modificato affatto il mio senso di repulsione dalla lettura della relazione.

In effetto, nella relazione io non so capire se si ammetta o no che vi siano maggioranza o minoranza nel Senato. Da una parte si dice: il sistema del voto limitato sta bene dove vi sono minoranze, ma in Senato queste non vi sono e perciò funziona male. Dall'altra parte si dice: è necessario mettere questa disposizione affinché la minoranza possa avere uno sfogo; e si aggiunge in favore di questo metodo che bisogna evitare ciò che avvenne nelle ultime elezioni fatte a scrutinio di lista con limitazione di voto, ossia gli sbalzi straordinari fra i primi e gli ultimi eletti.

A me pare che questi sbalzi non vengano nemmeno qui a mancare, perchè quando date a tutti i senatori il diritto di scrivere due nomi, avverrà che colui che la maggioranza crede più degno, o che gode maggiori simpatie, radunerà molti doppi voti e le differenze saranno anche più marcate, perchè raddoppiate. Ma per me c'è una questione capitale che mi spinge a combattere questo sistema; io credo che chi vuole la rappresentanza della minoranza non possa ammettere il sistema dei ballottaggi, perchè questi producono necessariamente il trionfo completo delle maggioranze, poichè nella seconda votazione, con o senza il doppio voto, saranno eletti sempre coloro che appartengono alla maggioranza. Allora noi possiamo avere due mezzi: quello adombrato nella relazione quando dice: « nel Senato non vi sono dei partiti, e perciò il voto limitato ha dato dei risultati che sono stati la dimostrazione più pratica che non vi è vera maggioranza e minoranza », ed in questo caso il sistema migliore sarebbe quello di ritornare all'antico e far votare tanti nomi quanti sono i posti disponibili.

Ma io non capisco un'assemblea politica, dove si possa dire *a priori* che non vi sono maggioranze o minoranze. Possono non esservi partiti belligeranti, che si mostrino con tutto quel furore che la nostra età, le ragioni della nostra esistenza e la nostra comune origine non comportano, ma dire che in un'assemblea politica non vi sia che un solo partito ciò non è esatto e non posso ammetterne l'ipotesi, perchè verrei a conseguenze che non sono nell'animo di alcuno e che non voglio pronunciare.

AmMESSO questo, teniamoci al sistema usato finora. Solamente, e trovo giusto ciò che ha detto la Commissione, estendiamolo a tutte le nostre nomine, a tutte le elezioni, non lo limitiamo a due o tre casi. Ed allora, facendole col voto limitato, abolendo il ballottaggio, potremo avere i rappresentanti di quelli che non sono d'accordo con l'opinione della maggioranza dei colleghi.

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Ringrazio l'onorevole Melodia di aver dato occasione a me, quale antico membro della Commissione del

regolamento, di porgere a lui ed al Senato alcuni brevi chiarimenti su questo articolo: e li porgo tanto più volentieri al mio antico collega anche di deputazione alla Camera, l'onorevole Melodia, che, per quanto si finga vecchio, è giovanissimo d'intelletto e di pensiero.

La Commissione si è dovuta preoccupare della situazione speciale del Senato. Il sistema della rappresentanza delle minoranze funziona egregiamente dove le minoranze esistono, ma in un corpo come il Senato che ha antiche tradizioni, specialmente nelle nomine, di avere una specie di comune consenso, era difficile far funzionare le minoranze dove spesso minoranza non esiste. Ma vi sono dei casi in cui esiste ed in questi casi ha diritto di funzionare. Il voto limitato a cui egregiamente ha alluso l'onorevole Melodia presuppone l'esistenza di una minoranza; non dico che funzioni sempre bene, ma funziona abbastanza bene, alla Camera dei deputati dove la minoranza c'è sempre, non fosse altra, quella socialista. Ma nei casi in cui la minoranza al Senato non c'è, quale la conseguenza del voto limitato? Che si hanno o si potrebbero nel Senato avere un vice presidente con 200 ed un altro vice presidente con 20 voti racimolati per caso, e questo toglie autorità all'ufficio, e, diciamolo pure, anche all'individuo che lo rappresenta. Per conseguenza parve alla vostra Commissione che non fosse il caso di stabilire che si dovesse sempre rappresentare la minoranza quando la minoranza non c'è. Ma nascono dei casi in cui la minoranza esiste: ecco, onorevole Melodia, ella domanda se la minoranza c'è o non c'è. Nelle votazioni del Senato che abbiamo spogliato per diverse legislature, in alcuni casi la minoranza esiste, in altri no. Se la minoranza non c'è, chiunque può fare una scheda di quattro voti e il Senato la vota; ma, se sorge la minoranza, questo articolo dà modo ad essa di affermarsi. Ognuno scrive due volte il nome di un candidato, e per conseguenza basterà il quarto dei votanti per fare eleggere il loro candidato. L'articolo fu redatto per i due casi: per quando la minoranza non c'è funziona lo scrutinio di lista, quando c'è questa minoranza scrive due volte il nome del suo candidato, il quale, purchè raggiunga la metà dei votanti, viene eletto.

Dirò poi al Senato e all'on. Melodia che que-

sta non è un'innovazione nostra. Quando in Inghilterra funzionarono i Consigli scolastici per i quali si eleggevano tre membri, ognuno aveva il diritto di scrivere due volte il nome del candidato. Nella recente legge elettorale svizzera, che ha introdotto lo scrutinio di lista a rappresentanza proporzionale, ogni elettore ha diritto di scrivere due volte il nome di un candidato. È semplicemente quel sistema del voto ripetuto che il mio amico Ferraris Carlo, potrebbe spiegare molto competentemente ed autorevolmente al Senato. Si può condividere o no questa opinione, ma sta di fatto che quando si tratta di un altissimo consenso che alle volte ha, ed alle volte non ha, delle minoranze, bisogna adottare un sistema che riconosca la minoranza quando c'è.

Questo articolo in massima fu formulato su un articolo che il nostro illustre Presidente della Commissione per la riforma del Senato, onorevole Tittoni, ha introdotto per quanto riguarda le elezioni di alcune categorie di senatori; quindi io son tanto sincero da dire che noi facciamo un esperimento, che spero risponda allo scopo; ma qualora non funzionasse secondo i desideri del Senato si modificherà e non ci sarà niente di male: si tratta infine di un articolo del Regolamento e sarà la stessa Commissione la prima, se certe sue previsioni non si sieno avverate, a proporre di adottare un altro sistema; ma la Commissione si è precisamente proposta questo compito: quando la minoranza non c'è, è inutile far eleggere un vicepresidente del Senato con dieci o dodici voti; ma quando la minoranza c'è, quando un gruppo di senatori che rappresenti il quarto dei votanti, e vedete che una minoranza ridotta ad un quarto è rispettata in tutti i suoi diritti, quando questa minoranza esiste non ha che a ripetere due volte il nome del candidato ed allora si raggiunge la metà dei votanti e per conseguenza il candidato può essere eletto.

Posta in questi termini la questione, io pregherei il Senato di consentire questo esperimento, che è un esperimento notevole del sistema della rappresentanza proporzionale. Io avrei amato il quoziente, ma era troppo complicato, non abbiamo potuto accettare il voto limitato perchè era troppo meccanico e ci siamo invece attenuti ad un sistema che ha precedenti legislativi in tutti i paesi del mondo.

Se il Senato vuol darci la sua fiducia, questo esperimento lo vedremo in pratica e se non funzionerà bene, io stesso prendo impegno di pregare il Senato di adottare un altro sistema.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Prego i colleghi di scusarmi se ancora prendo la parola su questo argomento, ma mi sia ciò consentito anche per la esperienza che mi viene dall'essere stato nei due rami del Parlamento per circa 25 anni segretario della Presidenza.

L'onorevole mio amico senatore Maggiorino Ferraris sa quanta stima e quanto affetto personale a lui mi unisce, ma deve permettermi di fare alcune osservazioni su quello che ha detto.

La prima sta in questo: è proprio quando per la prima volta il Senato deve avere la facoltà, che a lui è mancata da quando è stato costituito, di essere esso che nomina, se non ufficialmente, di fatto il suo Presidente ed i vice presidenti, che vogliamo fare un tale esperimento, non dirò in *corpore vili* mentre, ripeto, ne facciamo uno più grande quale è quello di designare al Monarca i nostri direttori? Mi pare che unire i due esperimenti non sia opportuno.

L'avrei forse capito in un'elezione normale, ma dev'essere usato questo nuovo sistema nella prima volta che il Senato attua la grande nuova facoltà, che speriamo risponda perfettamente all'aspettazione, e dia risultati analoghi a quelli della diretta nomina regia, che ha messo alla presidenza ed alla vice presidenza del Senato sempre uomini illustri?

E poi, entrando nella ragione pratica detta dal senatore Maggiorino Ferraris, mi permetto di rifare le cifre; non ripeterò la frase, che l'aritmetica non è un'opinione, ma a me pare che proprio in questo caso ciò non debba essere.

Ammettiamo che si abbia un quarto dei votanti e che, come vi ha detto l'illustre collega e mio carissimo amico, questo quarto sia rappresentato dalla cifra 25; noi avremo che, dando due voti a questa minoranza, si avrà un totale di cinquanta voti, mentre la maggioranza ne avrà 75, e quindi possiamo dire che

non vi sarà minoranza. Questa è una questione di aritmetica, che non mi pare si possa discutere.

Sono sempre 75, in maniera che anche ammesso che i candidati della minoranza abbiano il quarto, non vi sarà nemmeno bisogno del ballottaggio, perchè usciranno tutti quelli portati dalla maggioranza. Ora io pregherei di accettare una delle due formule: sono disposto a rinunciare alla questione del voto limitato per i vice presidenti, perchè si tratta della carica più elevata dopo quella del Presidente, e anche perchè si tratta di sottoporre alla Corona una semplice designazione, ed in questo caso sussisterà quella specie di accordo che abbiamo sempre avuto in Senato, ma se si vuole anche in quella nomina la rappresentanza della minoranza, bisogna abolire il ballottaggio e venire al voto limitato.

Ripeto che per fare una proposta concreta attendo di udire il pensiero di qualche altro collega.

BENSA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA, *relatore*. La Commissione mantiene la sua proposta. Le ragioni di essa sono state ampiamente chiarite dal collega Ferraris, il quale non siede topograficamente a questo banco, unicamente perchè egli è ancora affetto dai postumi del suo passaggio attraverso il Ministero (*si ride*). Ma virtualmente è sempre il mio collega nella relazione e ne è anzi il massimo e personale autore.

Io mi limito per conseguenza ad alcuni chiarimenti e ad alcune osservazioni supplementari. Si è parlato molto di minoranze, di esistenza e non esistenza delle minoranze. Io ho sentito il mio fervido amico Melodia indignarsi contro l'ipotesi che nella morta gora del Senato la minoranza non possa esistere e vi sia l'unità assoluta dei partiti. A questo riguardo bisogna bene intenderci: che il Senato rispecchi in sé le diverse tendenze e opinioni politiche della Nazione è una verità, è una necessità pratica ed un titolo di nobiltà per la nostra assemblea politica, che non sarebbe più tale se così non fosse. Ma data l'indole sua speciale, l'atteggiamento delle divisioni assume una forma che non è per avventura quella che essa assume nell'Assemblea elettiva. Onde, mentre quasi sempre nelle discussioni che non sono

d'indole prettamente tecnica si fanno strada le diverse tendenze politiche, vi sono poi dei casi in cui queste, pure esistendo, tacciono, e questo accade specialmente quando si tratta di far convergere i voti sopra persone che debbono essere designate ad alti uffici.

Può benissimo accadere che la grande maggioranza ispiri il suo voto d'indole personale in materia di elezione di presidente e di vice presidenti, a considerazioni in cui il colore politico non entri, o sia almeno subordinato a criteri d'altra natura, tanta è la fede reciproca che noi abbiamo nei nostri rapporti sopra alla equanimità e alla imparzialità, non solo di coloro che la pensano in politica come noi, ma anche di coloro che sono politicamente i nostri avversari.

Ed ecco come si spiega che molte volte nelle designazioni personali la distinzione fra maggioranza e minoranza, pur sussistendo, non faccia sentire i suoi effetti.

Vi sono invece dei casi in cui un momento speciale politico che si attraversa consiglia anche in materia di persona le diverse parti del Senato a raccogliere i propri voti sopra differenti persone: di qui la necessità che la rappresentanza della minoranza ci sia, ma di una minoranza sul serio. Gli inconvenienti, a cui accennava il collega Maggiorino Ferraris, delle votazioni di minoranze che danno luogo ad una raccolta di voti assolutamente minimi ed anche per avventura casuale, è inconveniente che si è dimostrato nella pratica, di fronte al quale i primi a protestare colla non accettazione dell'Ufficio sono stati gli stessi eletti. Questo si è voluto evitare.

Allora si è detto, quando funzioni in questo genere di votazione una minoranza, vediamo di darle modo di estrinsecarsi, a condizione che si tratti di una minoranza seria, che non rappresenti un gruppo di isolati; ed allora si è fatto ricorso a un sistema che non abbiamo inventato noi, che non solo è stato escogitato da altri, ma che è attuato da lungo tempo nella pratica.

Effettivamente non produce l'effetto a cui il collega Melodia accennava di sopprimere il funzionamento della minoranza, ma quello di dargli una congrua espressione; perchè l'aritmetica è l'aritmetica; anche noi in questo possiamo essere di accordo col nostro contrad-

ditto, ma l'aritmetica va anche saputa maneggiare a seconda delle circostanze; dalle formule non esce se non quello che ci si è messo dentro. Non si può fare questa ipotesi schematica: i 75 soffocheranno anche i 25, quantunque i 25 siano armati di voti plurimi, e via dicendo.

Bisogna pensare alla dispersione di voti che c'è in qualunque votazione che non sia fatta da un numero ristrettissimo di persone; bisogna pensare alla differenza di giudizi e di inclinazione che si manifesta anche in quelli che in massima hanno una lista comune, e allora accadrà che se una minoranza sarà abbastanza forte da poter affermare col suo voto raddoppiato, una quantità notevole di voti che superi quella del meno favorito dalla maggioranza, la minoranza troverà il suo rappresentante nell'esito dello scrutinio: se non raggiungerà questo, vuol dire che non sarà così considerevole da meritare di farsi strada nel risultato delle elezioni. E per questo la Commissione non ha creduto di eliminare la votazione di ballottaggio.

È vero che il ballottaggio ritorna esclusivamente all'efficacia della maggioranza; ma se il ballottaggio sarà tale da chiarire che il numero dei voti per cui al ballottaggio si è addivenuto non era tale da avere base sufficiente nell'Assemblea si dovrà dire: una minoranza c'è, ma non così imponente da meritare di essere rappresentata nell'ufficio di Presidenza.

Queste le ragioni per cui le proposte del collega Ferraris sono state accettate anche dagli altri membri della Commissione.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Faccio una proposta semplicissima: che questo articolo si rimandi alla Commissione per un'altra redazione.

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Mi duole tornare sull'argomento, ma il Senato si deve persuadere che non ci sono che due soluzioni: o sopprimere la minoranza, e non mi pare equo quando una minoranza vi fosse, o mettere obbligatoria la minoranza mediante il voto limitato, per cui ogni senatore non può votare che

per tre nomi nella nomina di quattro vicepresidenti, e allora nasce l'inconveniente che il quarto vicepresidente, quando non c'è vera minoranza, è nominato dal caso con dieci o quindici voti.

Ad evitare i due inconvenienti fu proposta questa disposizione. Il senatore Melodia ha dovuto partire da questo concetto, che la maggioranza, supponiamo, di 75 voti si affermi sempre su quattro nomi, ma ciò non è mai accaduto. Bisogna stare nella realtà pratica.

Era necessario, come ha detto il collega Bensa, che questa minoranza fosse reale, non casuale. Quando su 100 votanti 30 o 35, secondo che la maggioranza è più o meno compatta, possono introdurre un nuovo rappresentante nella Presidenza, questa è cosa legittima e normale; ma quando 10 o 12 voti dispersi, raccolti magari, come accade in altre assemblee da candidati intraprendenti, possono far nominare un vicepresidente con 10 o 12 voti, questa persona non rappresenta e non ha nessuna autorità nel Consiglio di presidenza.

Quindi noi ci siamo ispirati al concetto chiaro, preciso, logico di mantenere alta la dignità dell'ufficio pel quale si doveva fare la nomina, e rispettare il diritto delle minoranze se per quella determinata nomina la minoranza esisteva.

Come ho già detto, la proposta non è una legge statutaria, non si compromette niente, è una disposizione di regolamento e tutti i Parlamenti quando si sono persuasi dopo un certo tempo, non con un esperimento *in corpore vili*, ma con osservazioni pratiche di fatto, che la cosa non funziona, la si corregge e noi alle correzioni non ci opporremo.

Quindi prego l'onor. senatore Melodia di darmi questa prova di antica e cordiale amicizia: permetta che questo esperimento in questi tempi in cui è necessario consentirlo, si faccia; lasci, onorevole Melodia, compiere questo esperimento e, se esso non riuscirà, io per primo prendo impegno di confessare il mio errore.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Dopo le preghiere rivoltemi dall'onorevole Maggiorino Ferraris, io debbo prendere la parola per fatto personale. Ma, appunto perchè sono a lui legato da vincoli di

cordiale amicizia, nello stesso suo interesse, prego il Senato di votar contro, perchè non voglio che vada unita al suo nome una disposizione che io credo non adatta allo scopo: ed appunto perchè gli voglio troppo bene, prego il Senato di non votare una proposta agli occhi miei cattiva, e che prenderebbe il suo nome a tutti ed a me principalmente carissimo. E presento una mozione così fatta:

« Resta soppresso l'articolo 6 ed in cambio si ritorna all'articolo 4 », aggiungendo questo inciso: « Per la designazione dei vicepresidenti e per quella di segretari si applica il voto limitato designando tre voti sopra quattro e quattro voti sopra sei; e resteranno eletti coloro che a primo scrutinio avranno ottenuto il maggior numero di voti ».

S'intende che lo stesso fatto sarà ripetuto per l'articolo 32 che ritornerà in vigore sopprimendo l'intero articolo 6.

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Se si dovesse votare questa disposizione, bisognerebbe renderla più organica perchè oggi abbiamo una parte di Commissioni o di Uffici che sono eletti a voto limitato ed una parte no. Se il voto limitato si dovesse applicare, bisognerebbe dire che in tutte le nomine in cui abbiano ad essere eletti tre o più membri ciascun senatore potrà scrivere nella propria scheda non più di due terzi dei membri da eleggersi.

Ma prego ancora il Senato di volermi più bene di quello che me ne vuole il senatore Melodia. (*Si ride*).

PRESIDENTE. La proposta dell'onor. Melodia è un emendamento?

MELODIA. Bisogna formulare l'articolo dettagliatamente per tutte le nomine.

FERRARIS MAGGIORINO. Si potrebbe dire: « nel caso di votazione di tre o più nomi, ciascun senatore non può scrivere nella propria scheda più di tre quarti dei posti vacanti ».

MELODIA. Io pregherei il Senato di accettare per intero l'articolo nel testo esistente nel regolamento della Camera che risponde alle idee poc'anzi espresse.

In questo articolo è detto: « Per la nomina di tutte le Commissioni elette dalla Camera ciascun deputato scrive due terzi dei nomi che

devono comporre quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due (e qui c'è qualche cosa di nuovo che pregherei il Senato ad accettare). S'intendono nominati i deputati che a primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti purchè raggiungano l'ottavo dei votanti. Per quelli che non abbiano raggiunto l'ottavo dei votanti, si procede al ballottaggio ». Io propongo dunque che si prenda la lettera *d* dell'art. 12 del regolamento della Camera dei deputati modificato in questo senso nella seconda parte. « Si intendono nominati i senatori che a primo scrutinio ottengono il maggior numero dei voti purchè raggiungano il quarto dei votanti (invece dell'ottavo) ». Questa proposta riguarda l'art. 32, ma l'ultimo alinea si dovrebbe aggiungere anche all'art. 4.

PRESIDENTE. Il senatore Melodia ha presentato una proposta di emendamento che può scindersi in due parti.

Leggo la prima parte che tende a modificare l'articolo 6 proposto dalla Commissione, così concepito:

« Per la designazione dei Vice-Presidenti, e per la nomina dei segretari, si applica il voto limitato, votando per tre nomi per i primi e quattro per i secondi e sono eletti coloro che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti purchè raggiungano il quarto dei votanti. Per quelli che non l'abbiano raggiunto si procede al ballottaggio ».

La seconda proposta del senatore Melodia è che l'ultimo comma dell'art. 32 del Regolamento del Senato venga sostituito dal seguente: « Per la nomina di tutte le Commissioni elette dal Senato, ciascun senatore scrive due terzi dei nomi che devono comporre, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due. Si intendono nominati i senatori che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti, purchè raggiungano il quarto dei votanti. Per quelli che non abbiano raggiunto il quarto dei votanti, si procede al ballottaggio ».

Pongo ai voti queste proposte.

(Dopo prova e controprova gli emendamenti del senatore Melodia non sono approvati).

Metto ora ai voti l'articolo 6 come è stato proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Le proposte di modifica al regolamento saranno votate domani a scrutinio segreto.

Siccome si debbono radunare diverse Commissioni, rimando a domani la continuazione dell'ordine del giorno.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Ora prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura di una domanda d'interrogazione che è stata presentata dall'onorevole Bettoni.

BISCARETTI, segretario, legge:

« Il sottoscritto interroga il Senato intorno ai provvedimenti circa gli approvvigionamenti e i consumi, e relativamente all'ordine pubblico che seguita ad essere turbato in seguito a dimostrazioni popolari di protesta ».

TITTONI TOMMASO, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI TOMMASO, ministro degli affari esteri. Innanzi tutto, avendo avuto l'onore di presiedere la Commissione per la riforma del Senato, io esprimo il compiacimento per il primo passo che si è fatto nella via della riforma dal quale traggio l'augurio che il progetto per la riforma generale, già elaborato dalla Commissione, possa trovare uguale favorevole accoglimento in questo Consesso.

Quanto all'interrogazione dell'onorevole Bettoni mi rendo ragione della patriottica preoccupazione sua, e di quella del Senato per la questione gravissima del prezzo dei generi alimentari e di prima necessità, a cagione della quale l'Italia attraversa ora una gravissima crisi.

Mi farò premura d'informare della interrogazione i ministri competenti, i quali son certo accorreranno al Senato per udire colla massima deferenza eccitamenti, suggerimenti, consigli di questa Alta Assemblea.

BETTONI. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ringrazio l'onorevole ministro degli esteri dell'accettazione cortese alla mia interrogazione, e confido che la risposta sarà sollecita e confortante.

Passiamo momenti di gran trepidazione, tanto più per noi lontani dalle nostre famiglie,

da dove riceviamo continue notizie, che sono tutt'altro che tranquillanti.

In tutte le città d'Italia, o quasi, avvengono disordini così gravi da preoccuparci seriamente.

In questi giorni, oltre le solite proteste, sono avvenuti, come i colleghi sanno, addirittura delle rivolte, delle rapine, dei fatti di sangue; tutte cose che non possono che aggravare la situazione già perigliosa.

Non vediamo sino ad ora che siano stati presi provvedimenti proporzionati alle circostanze.

Ieri le parole del Presidente del Consiglio sono state certamente d'intonazione energica, spero che alle parole seguiranno i fatti, ma fino ad ora abbiamo veduto attuate provvidenze alquanto semplici per non dire semplici: quello cioè di applicare la tariffa del 50 per cento alle merci, ciò che in effetto non potrà portare che la rarefazione della merce stessa.

Occorrono provvedimenti logici, fermi contro chiunque è la ragione diretta od indiretta di questo male...

PRESIDENTE. La prego on. Bettoni, ella non può svolgere ora la sua interrogazione. Il Governo ha dichiarato che risponderà, ma non oggi.

BETTONI. Obbedisco all'onorevole Presidente; vuol dire che il resto sarà detto quando si svolgerà l'interrogazione; ma è così grave l'argomento e così importante, che forse qualche parola al di là del consentito se ha offeso il regolamento, non era in contrasto col l'interesse del paese.

MELODIA. Domanda di parlare.

MELODIA. Mi permetto di pregare l'on. senatore Bettoni di voler svolgere la sua interrogazione in interpellanza. Il fatto è di tale gravità, che io credo quasi indispensabile che sia aperto a tutti l'agone per entrare nella discussione; il che si può fare in sede di interpellanza e non di interrogazione. Io spero che l'on. Bettoni vorrà accogliere la mia preghiera.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Non ho nessuna difficoltà di aderire alla preghiera espressa dall'onorevole senatore Melodia.

TITTONI TOMMASO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI TOMMASO, *ministro degli affari esteri*. Pur riservandomi di avvertire il ministro competente, nella speranza che egli non sia tenuto da altri imprescindibili impegni, non ho difficoltà, data la gravità dell'interpellanza, a consentire che l'interpellanza stessa sia iscritta al principio dell'ordine del giorno della seduta di domani. È in queste gravi contingenze che il Governo deve chiedere la collaborazione del Parlamento, che lo porrà in grado di fronteggiare la situazione difficile nella quale ora ci troviamo e di fronte alla quale non vi potrà essere divisione di partiti, perchè veramente può dirsi che si tratta ora della salvezza d'Italia. (*Vivissime approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Rimane allora fissato per domani lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Bettoni.

Il seguito della discussione dell'ordine del giorno è pure rinviato alla seduta di domani alle ore 16.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Interrogazioni:

II. Interpellanza del senatore Bettoni al Governo intorno all'opera che intende di svolgere circa gli approvvigionamenti ed i consumi e relativamente all'ordine pubblico, che seguita ad essere turbato in seguito a dimostrazioni popolari di protesta.

III. Discussione della relazione della Commissione del regolamento interno relativa a disposizioni da introdurre nel Regolamento del Senato (Documento N. CLXXVII).

IV. Votazione a scrutinio segreto delle modifiche al Regolamento del Senato: « Disposizioni relative alla designazione del presidente e dei vicepresidenti (Documento CLXXVI).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna (N. 446);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, portante provvedimenti per combattere la tubercolosi (N. 445);

Ricostituzione dell'antico comune di Smerillo, attualmente frazione di Montefalcone Appennino (N. 429);

Divisione del comune di Goriano Laghetto. (N. 421);

Divisione del comune di Santa Teresa di Riva (N. 428);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernenti le derivazioni di acque pubbliche;

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1886 e 3 febbraio 1918, n. 288 concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni di acque pubbliche (Numeri 316, 327, 416 e 316 bis).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 19 settembre 1919 (ore 18.30).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.